

ALLEGATO B

Procedure operative per la registrazione ed il riconoscimento delle imprese del settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano.

Il Regolamento (CE) n.1069/2009 stabilisce:

- articolo 23 - obbligo per ogni operatore di notificare all'autorità competente ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, al fine della sua registrazione;
- articolo 24 - obbligo per gli operatori di richiedere il riconoscimento, per gli stabilimenti che svolgono una o più attività elencate nel medesimo articolo.

RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti e gli impianti che svolgono le attività di cui all'articolo 24, come di seguito riportato:

Stabilimenti/impianti riconosciuti sensi art. 24 del Regolamento
a) Trasformazione , secondo i metodi di trasformazione da 1 a 7 o con metodi alternativi
b) Incenerimento diversi da quelli autorizzati in conformità alla direttiva 2000/76/CE
c) coincenerimento diversi da quelli autorizzati in conformità alla direttiva 2000/76/CE
d) uso come combustibile di sottoprodotti e prodotti derivati
e) fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
f) fabbricazione di fertilizzanti organici ed ammendanti (ex impianti tecnici)
g) Compostaggio e biogas
h) Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito, mediante operazione di: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Selezione<input type="checkbox"/> Taglio<input type="checkbox"/> Refrigerazione<input type="checkbox"/> Congelamento<input type="checkbox"/> Salatura<input type="checkbox"/> Asportazione pelli<input type="checkbox"/> Asportazione materiale specifico a rischio
i) Magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito)
j) Magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere: <ul style="list-style-type: none">i) Smaltiti in discarica o mediante incenerimento o coincenerimentoii) Usati come combustibileiii) Usati come mangimi (esclusi gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. CE n. 183/2005)iv) Usati come fertilizzanti organici o ammendanti (escluso il magazzinaggio nel luogo di diretta applicazione)

A seguito dell'innovazione legislativa introdotta dalla Legge 98/2013 di conversione, con modificazioni, del D.L. 69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", con cui viene esclusa la trasmissione di documenti alla Pubblica Amministrazione via fax, si richiede di

trasmettere tramite PEC- Posta Elettronica Certificata- tutta la documentazione tecnicamente trasmissibile con questa modalità (in applicazione degli artt. 6 e 48 del codice di cui al decreto n.82 del 7 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale- CAD).

L'utilizzo della PEC consente di riconoscere la validità agli effetti di legge della trasmissione e ricezione dei messaggi (art.4 D.P.R. n.68 dell'11 febbraio 2005 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3"), andando a sostituire la raccomandata a/r in quanto strumento di comunicazione telematica sicuro e "certificato".

Per garantire la paternità e l'integrità dei documenti allegati alla PEC, invece, viene richiesto l'utilizzo della firma digitale da parte di colui che spedisce o rilascia la documentazione (art.22 del CAD, c.1).

Qualora non fosse possibile l'utilizzo della firma digitale (considerato che la PEC certifica l'invio e la ricezione della corrispondenza elettronica e che la firma digitale va invece a sostituire la firma autografa dell'autore del documento stesso), l'istanza o la dichiarazione trasmessa via PEC effettuata tramite la sottoscrizione materiale dell'istanza scansionata e con la relativa allegazione di copia del documento di identità del sottoscrittore, è da considerarsi pienamente valida in quanto in tal modo viene comunque raggiunta la ratio della norma, ovvero viene identificato in modo certo l'autore del documento inviato (combinato disposto dell'art. 38 c.3 del DPR 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e dell'art. 65 del CAD, D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005).

E' comunque consentito continuare ad inviare le istanze e la relativa documentazione in formato cartaceo, in originale o copia conforme all'originale ai sensi della normativa vigente. In caso di copia conforme, è necessario allegare alla documentazione in formato cartaceo la fotocopia di un documento d'identità valido.

La ditta interessata dovrà dichiarare la conformità all'originale degli atti trasmessi via PEC alla Asl, mediante autodichiarazione (campo obbligatorio nell'istanza).

Ulteriori modificazioni normative sono intervenute successivamente ed in particolare quelle concernenti le modalità di semplificazione dell'Amministrazione pubblica sugli adempimenti in capo ai soggetti che intendono iniziare un'attività produttiva, nonché il ruolo degli Sportelli Unici delle Attività Produttive (SUAP).

Il DPR 160/2010 identifica (art. 2 comma 1) nel SUAP il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al Decreto Legislativo del 26 marzo 2010 n.59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), specificando (art. 2 comma 2) che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati di cui al comma 1 sono presentati esclusivamente in modalità telematica; il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e trasmissione (art. 2 comma 3).

Il ruolo del SUAP è stato peraltro definito a livello regionale con la L.R. 7 del 14 luglio 2014 che, all'art 2, comma 56 sancisce che la Regione, in attuazione del principio di leale collaborazione e in conformità alla normativa statale vigente in materia, promuove la funzionalità ed operatività del sistema degli sportelli unici su tutto il territorio regionale mediante la realizzazione, con la collaborazione di Lait S.p.A., di una piattaforma unica telematica da mettere a disposizione dei comuni, singoli o asso/ciati, che gestiscono lo sportello unico. Nella realizzazione della piattaforma

unica la Regione tiene conto dei sistemi già realizzati dai comuni, singoli o associati, compresa Roma Capitale.

La Regione, inoltre, promuove la stipula di accordi o convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le altre amministrazioni e gli enti che intervengono nei procedimenti (comma 57).

E' prevista inoltre l'adozione, da parte degli sportelli unici, del sistema di standardizzazione dei procedimenti e di unificazione della modulistica in formato elettronico, secondo modalità e termini disciplinati con apposito regolamento regionale di attuazione ed integrazione ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto.

Nelle more dell'adozione del Regolamento di cui sopra e della piena funzionalità della Piattaforma SUAP, sarà possibile trasmettere le istanze da parte delle imprese del settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano, direttamente all'ASL competente per territorio.

Al fine di ottenere il riconoscimento, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa presenta al SUAP del Comune competente per territorio, quando a regime, l'istanza di riconoscimento via PEC, utilizzando/compilando telematicamente sul sito del SUAP del Comune dove viene svolta l'attività il modello Allegato B1, allegando tutta la documentazione ivi prevista.

Nelle more della piena funzionalità della Piattaforma Telematica SUAP, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa presenta alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, l'istanza e/o comunicazione via PEC, utilizzando la documentazione pertinente.

Il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, ricevuta l'istanza :

- verifica la correttezza formale e sostanziale dell'istanza e della documentazione allegata;
- effettua un sopralluogo ispettivo per valutare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti igienico- sanitari, strutturali e gestionali previsti dalla specifica normativa comunitaria
- in sede di sopralluogo prende visione della documentazione specificata nella dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà (Allegato B10);

Si fa presente che il **parere favorevole** inviato alla Regione assieme all'istanza di riconoscimento o atti conseguenti (ampliamento, voltura ecc.) non costituisce evidenza dell'attività condotta sul territorio, né documenta i requisiti e la documentazione realmente valutata. Pertanto, agli atti degli uffici dei Servizi deve essere presente, nel fascicolo relativo alla singola istanza, la documentazione (es. check list), attestante le verifiche realmente eseguite per giungere a formulare il parere di cui sopra.

La procedura, come indicato all'art. 44 del Reg. (CE) n.1069/2009, prevede la possibilità di un riconoscimento condizionato la cui durata massima non può superare i sei mesi (3 mesi prorogabili di altri 3 mesi previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell' Asl territorialmente competente).

Ai fini del riconoscimento l'Asl, verificati tutti i pertinenti requisiti fissati a norma dell'art.27 del Regolamento, sulla base di un'ispezione in loco, rilascia un parere sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 (Allegato B8). Prima di rilasciare il parere favorevole al riconoscimento di un impianto di trasformazione che opera secondo i metodi di trasformazione dall'1 al 7, l'Asl verifica che l'operatore abbia effettuato una convalida dell'impianto di trasformazione, secondo le procedure descritte nell'allegato XVI, capo I, sezione 2 del Regolamento UE n. 142/2011 di attuazione.

Pertanto, il Direttore dell'Unità Complessa competente, acquisito il verbale di sopralluogo, assume le seguenti decisioni:

1. in caso di Parere Sfavorevole provvede alla notifica delle opportune prescrizioni al richiedente;
2. in caso di Parere Favorevole per il rilascio del Riconoscimento Condizionato, trasmette tutta la documentazione via PEC alla Regione Lazio richiedendo il numero di riconoscimento dello stabilimento (Allegato B8);
3. scaduti i 3 mesi del riconoscimento condizionato, prorogabili di ulteriori 3 mesi, acquisisce il verbale del nuovo sopralluogo e provvede a trasmettere alla Regione un Parere Definitivo riguardante l'effettiva implementazione dei requisiti gestionali da parte dello stabilimento per il rilascio del provvedimento definitivo (Allegato B8);
4. qualora non venga emesso il Parere Favorevole Definitivo di cui sopra, in quanto lo stabilimento non risulta in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria pertinente, il Riconoscimento Condizionato perde efficacia alla scadenza dei 6 mesi dalla data di emissione.

L'Area di Sanità Veterinaria della Regione Lazio, ricevuta l'istanza con i relativi allegati ed il parere favorevole del Servizio Veterinario procede:

- all'inserimento dello stabilimento negli elenchi del Sistema S.INTE.S.I.S., e al rilascio del numero di riconoscimento condizionato con Determinazione Dirigenziale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, dandone comunicazione via PEC alla ditta interessata e, per conoscenza, alla Asl che ha istruito la pratica.

Ricevuto il Parere Definitivo dalla Asl procede:

- al rilascio dell'Atto di riconoscimento definitivo e alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, dandone comunicazione via PEC alla ditta interessata e, per conoscenza, alla Asl che ha istruito la pratica e al SUAP, quando a regime.

Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, è inserito, a cura della Regione, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità all'articolo 47, punto 1, secondo comma del Regolamento.

Gli stabilimenti già in possesso di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n.1069/2009 e che intendono ampliare la propria attività, devono inoltrare una domanda di aggiornamento del riconoscimento (Allegato B2 e relativa documentazione a corredo) alla Regione Lazio per il tramite dell'Asl. Il numero di riconoscimento già attribuito viene mantenuto ma verrà aggiunto il suffisso che indica la nuova attività svolta. L'iter procedurale è analogo a quello descritto per il rilascio del riconoscimento

In caso di variazione della ragione sociale relativa ad un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009, il titolare o il legale rappresentante della nuova ragione sociale deve presentare istanza di variazione di ragione sociale alla Regione Lazio per il tramite dell'Asl (Allegato B3 e relativa documentazione a corredo).

Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento/impianto già in possesso di riconoscimento ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009, che intende apportare all'impianto modifiche strutturali e/o impiantistiche che non comportano modifiche all'atto di riconoscimento, deve presentare comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche alla Regione Lazio per il tramite della Asl competente (Allegato B4).

Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento/impianto in possesso di riconoscimento ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009, che intende cessare o sospendere, totalmente o parzialmente, le attività svolte nel proprio impianto, deve presentare comunicazione di cessazione o sospensione, parziale o totale alla Regione Lazio, per il tramite della Asl competente (Allegato B5).

La sospensione di attività (totale o parziale) in uno stabilimento/impianto riconosciuto può essere protratta al massimo per 12 mesi, pena la revoca, totale o parziale, del riconoscimento stesso.

La riattivazione dell'attività, entro il suddetto tempo massimo di 12 mesi, deve essere subordinata al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario territorialmente competente circa il mantenimento del possesso dei requisiti specifici previsti, da trasmettersi alla Regione Lazio (Allegato B8). Anche in questa circostanza, agli atti degli uffici dei Servizi deve essere presente, nel fascicolo relativo alla singola istanza, la documentazione (es. check list), attestante le verifiche realmente eseguite per giungere a formulare il parere di cui sopra.

REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI

L'elemento di novità dei Regolamenti 1069/09 e 142/11 è costituito dalla procedura di registrazione: tale sistema prevede che ogni operatore notifichi qualsiasi stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, come di seguito indicato:

Impianti/attività registrati sensi art. 23 del Regolamento
Trasporto
Oleochimico
Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall'alimentazione degli animali (art. 36), ex impianti tecnici, quali: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Concerie <input type="checkbox"/> Attività di tassidermia <input type="checkbox"/> Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini <input type="checkbox"/> Lavorazione di ossa per produzione di porcellana colle, gelatine <input type="checkbox"/> Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (ad esempio uso di sangue per taratura degli strumenti)
*Utilizzo di sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell'articolo 17
Uso di sottoprodotti per l'alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali art. 18)
Centri di raccolta, definiti all'Allegato I, punto 53 del reg. CE n. 142/2011
Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art. 33) (ex impianti tecnici)
Immissione in commercio (intermediari)

* Tali attività sono soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento **SOLO** in caso di scambi intracomunitari o di import/export.

Ogni stabilimento od operatore registrato ai sensi dell'art. 23 del Regolamento è inserito, a cura della Regione Lazio nell'Elenco nazionale del Ministero della salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del medesimo Regolamento.

Ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento, l'operatore presenta una notifica presso il SUAP del Comune competente per territorio in cui ha sede l'attività (la rimessa in caso di trasporto) o in cui è residente (nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali, ad esempio, l'attività di intermediazione senza possesso fisico della merce), dell'**apertura** (Allegato B6), della **variazione di titolarità/ragione sociale** (voltura Allegato B6a) o delle **modifiche di attività** (aggiornamento Allegato B6b), della **sospensione/cessazione** di ogni attività soggetta a registrazione (Allegato B6c).

Il Servizio Veterinario dell' Ausl territorialmente competente, ricevuta la richiesta di registrazione dal SUAP, richiede alla Regione Lazio Area Sanità Veterinaria l'inserimento nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del medesimo Regolamento e la relativa assegnazione del numero di registrazione (Allegato B7). Analogamente, il

Servizio Veterinario dell' Asl territorialmente competente, richiede alla Regione Lazio l'aggiornamento della registrazione, nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, relativamente a **variazione di titolarità/ragione sociale** (voltura Allegato B7a), **modifiche di attività** (aggiornamento Allegato B7b), **sospensione/cessazione** di ogni attività soggetta a registrazione (Allegato B7c).

L'Area Sanità Veterinaria comunica al Servizio Veterinario dell' Asl territorialmente competente, l'avvenuta registrazione, voltura, modifiche di attività, sospensione/cessazione nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, utilizzando il fac simile Allegato B11.

L'Operatore del settore può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta notifica. L'attività di trasporto necessita comunque dell'assegnazione del codice di identificazione dei singoli veicoli/contenitori da parte del Servizio Veterinario (Allegato B9). In caso di trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati appartenenti a differenti categorie sullo stesso automezzo o contenitore, in tempi diversi (art. 5 comma 8 linee guida nazionale), l'Operatore dovrà chiedere il nulla osta al Servizio Veterinario, barrando l'apposito spazio previsto nell'Allegato B9.

L'operatore sulla richiesta di registrazione dichiara di rispettare i requisiti generali e specifici richiesti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e dal Regolamento (UE) n. 142/2011; la verifica di detti requisiti potrà avvenire nell'ambito delle attività di controllo ufficiale dell'Asl. Nel caso di false dichiarazioni, l'ASL procede alla denuncia, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

Come già specificato nella sezione relativa al riconoscimento ed atti correlati, nelle more dell'adozione del Regolamento regionale di attuazione ed integrazione ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e della piena funzionalità della Piattaforma SUAP, sarà possibile trasmettere le richieste di registrazione da parte delle imprese del settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano, direttamente all'ASL competente per territorio.

TARIFFE

RICONOSCIMENTO

versamento di € 1.032,91 sul C/C postale n. 00785014 intestato a Regione Lazio – Servizio Tesoreria o su Conto Corrente Bancario, codice IBAN IT 03 M 02008 05255 000400000292 intestato alla Regione Lazio – Servizio Tesoreria (è previsto un unico importo e versamento per stabilimento anche in caso di richiesta di riconoscimento per più attività);

VOLTURA E VARIAZIONE/AMPLIAMENTO

Versamento di € 103,29 sul C/C postale n. 00785014 intestato a Regione Lazio – Servizio Tesoreria o su Conto Corrente Bancario codice IBAN IT 03 M 02008 05255 000400000292 intestato alla Regione Lazio – Servizio Tesoreria;

TARIFFE PER LA REGISTRAZIONE

Ai fini della registrazione, voltura e variazione/ampliamento l'ASL riscuote l'importo di 50.00 €.